



PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Novembre 2015

Lettera di prevenzione

Questa terza Lettera

Nella presentazione scritta dal Procuratore Gian Carlo Caselli a “Lettera di Prevenzione” dell’ottobre 2013 si legge che, diversamente da quanto per lungo tempo successo alla dottrina, né alla magistratura né alle forze di polizia è consentito *distogliere lo sguardo* dalle misure di prevenzione. E ciò perché a fronte dei reiterati interventi del Legislatore *per i magistrati e gli inquirenti la questione non è se impiegare tali strumenti bensì come attrezzarsi per farlo in modo non estemporaneo, efficace, proporzionato; e, naturalmente, rispettoso dei diritti fondamentali in conformità non solo della Legge ma della Costituzione e delle Carte europee sui diritti umani.*

Due anni dopo, questa terza Lettera riflette in modo assai concreto l’impegno che a Torino magistratura -inquirente e giudicante- e forze di polizia hanno continuato a dimostrare sul terreno della prevenzione. Lo attestano innanzitutto i dati sul lavoro svolto e i risultati ottenuti nel corso del 2014. Ma ancor più lo testimonia la giurisprudenza elaborata anche dal Tribunale. Per rendere davvero completo il quadro di tale sforzo collettivo occorrerebbe il richiamo anche alla giurisprudenza della Corte d’appello di Torino, che non ha mancato di rispondere alle sollecitazioni della giustizia di prima istanza. Lettera di prevenzione ne è consapevole e, pur nei limiti delle proprie risorse, intende quanto prima riportare anche il fondamentale contributo dei giudici di secondo grado.

Del resto, quanto sta accadendo a Torino si inserisce in un contesto generale di accresciuta attenzione al procedimento di prevenzione quale strumento cruciale nel contrasto della criminalità, organizzata e non. Così, sempre più numerose sono le decisioni della Corte di Cassazione volte alla creazione del delicato equilibrio costituzionale tra le esigenze di garanzia efficacia e quelle di effettività. Tra i tanti interventi del giudice di legittimità, basti qui ricordare quelli ancora recenti sulla natura non sanzionatoria della confisca di

prevenzione, sull’esclusione dell’evasione fiscale quale giustificazione del possesso di beni suscettibili di ablazione ovvero sulla necessità della correlazione temporale tra sviluppo della pericolosità sociale ed incremento patrimoniale.

Inoltre gli stessi lavori parlamentari in corso per apportare modifiche al cd. Codice di prevenzione del 2011 anche sulla base dell’esperienza giudiziaria, segnalano come sia ormai radicato il convincimento che al procedimento di prevenzione non si possa rinunciare. La sfida è di consolidarne il volto di procedimento giusto ed efficace ad un tempo.

Delle difficoltà incontrate e dei passi fatti lungo questo cammino Lettera di prevenzione vuole dar conto e continuare ad esser un agile mezzo di informazione e formazione innanzitutto, ma non solo, per magistrati ed investigatori. Per questo, sono ben accetti ed anche sollecitati suggerimenti ed osservazioni che chi legge vorrà avanzare, anche per ovviare a sempre possibili imprecisioni ed omissioni. Suggerimenti ed osservazioni potranno essere inviati al Procuratore aggiunto Alberto Perduca (albertoernesto.perduca@giustizia.it), al Magg. CC Paolo Palazzo (paolo.palazzo@giustizia.it) ed al M. llo C. CC Luca Fasano (luca.fasano@giustizia.it), che hanno curato la redazione di questa terza Lettera.

Un ringraziamento particolare viene qui espresso dal Procuratore della Repubblica a tutti coloro -magistrati ed appartenenti alle forze dell’ordine- che con il loro impegno hanno consentito di raggiungere nel 2014 i risultati che sono documentati in questa Lettera.

Armando Spataro
Il Procuratore della Repubblica

Alberto Perduca
*Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
coordinatore del Gruppo “Misure di prevenzione, riciclaggio ed usura”*

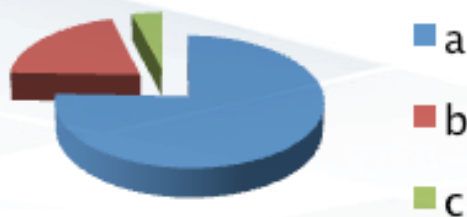
La prevenzione in cifre (1° gennaio – 31 dicembre 2014)

(i) **194** sono i procedimenti di prevenzione aperti presso la Procura della Repubblica di Torino, con iscrizione nel registro SIPPI



(ii) 98 sono le proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino, di cui:

- a) 74 dal Procuratore della Repubblica di Torino
- b) 20 dal Questore di Torino
- c) 4 dal Direttore della DIA



(iii) le 98 proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono:

- a) 73 con richiesta di applicazione di misure solo personali
- b) 25 con richiesta di applicazione di misure patrimoniali (di cui 19 anche di personali)

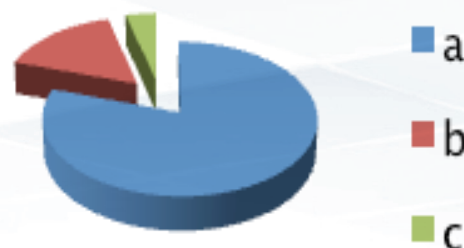


(iv) le 98 proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

- a) 62 con destinatari a pericolosità generica
- b) 36 con destinatari a pericolosità qualificata di tipo mafioso

(v) 75 sono i procedimenti di prevenzione conclusi con decreto decisorio dal Tribunale di Torino, di cui

- a) 60 su proposta del Procuratore della Repubblica di Torino
- b) 12 su proposta del Questore di Torino
- c) 3 su proposta del Direttore della DIA



(vi) i 75 procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino ne comprendono

- a) 61 di accoglimento (totale o parziale) della proposta (81 %)
- b) 14 di rigetto della proposta



(vii) i 61 procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino con l'accoglimento della proposta ne comprendono

- a) 40 con applicazione della sola sorveglianza speciale
- b) 15 con applicazione della sorveglianza speciale e della confisca
- c) 6 con applicazione della sola confisca

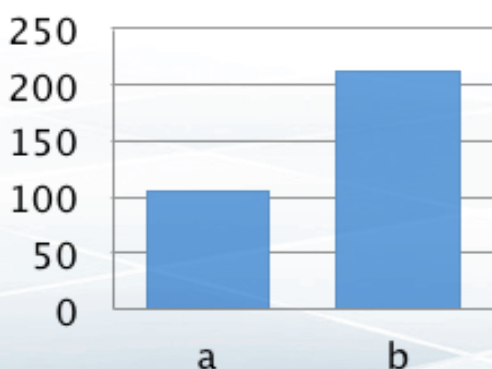


(viii) i provvedimenti di confisca adottati dal Tribunale di Torino a conclusione di 21 procedimenti di prevenzione concernono complessivamente

- a) 38 unità immobiliari abitative
- b) 26 unità immobiliari commerciali (tra cui negozi, magazzini, garages, autorimesse)
- c) 12 altri fabbricati
- d) 41 terreni
- e) 1929 autoveicoli
- f) 62 conti correnti/cassette sicurezza/libretti deposito altri beni, tra cui somme di denaro, quote societarie, preziosi, ecc.

(ix) la durata media degli 75 procedimenti di prevenzione dinanzi al Tribunale di Torino¹ è

- a) per le misure solo personali, di 106 giorni
- b) per le misure patrimoniali (con/senza personali), di 213 giorni



La prevenzione in aula (1 gennaio- 31 dicembre 2014)

Competenza del giudice di prevenzione

Nel caso di procedimento a carico di proposto gravemente indiziato del delitto ex art.416 bis cp, il Giudice respinge l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla difesa posto che *nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale nel luogo in cui, al momento della proposta, o, ad essere più precisi, in quello della decisione, la pericolosità si manifesti; mentre nell'ipotesi in cui le manifestazioni di pericolosità siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, la competenza si radica laddove le condotte di tipo qualificato appaiono di maggiore spessore e rilevanza*. Con la conclusione che la competenza si è correttamente radicata presso il Tribunale di Torino dal momento e ciò in quanto che il proposto *nonostante risiedesse in Calabria, avesse come centro nevralgico di interesse il Piemonte ed in particolare la zona di (..) dove operavano (..) e da dove era nato il 'locale' di (..)*².

In altro procedimento a carico di vari proposti viene respinta l'eccezione di incompetenza in forza del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la pericolosità si esprime con condotte di tipo qualificato di maggior spessore e rilevanza. Al riguardo il Giudice di prevenzione osserva che *la nozione di maggiore spessore e rilevanza della pericolosità è diversa da quella strettamente penalistica di 'reato di maggiore gravità', che sottende ad una comparazione di soglie sanzionatorie previste dal legislatore per singoli fatti, dovendosi invece ricondurre la prima ad esigenze di specialprevenzione sul territorio afflitto dalle più numerose ed offensive manifestazioni di pericolosità, nonché interessato da una maggior prognosi di recidiva, con riferimento all'assetto degli interessi perseguiti, ai legami interpersonali, alla logistica ed operatività delittuosa; ne consegue, nel caso di specie, che per tutti i proposti nonostante il loro pacifico e conclamato*

¹ La durata media è calcolata dal deposito della proposta al deposito del decreto decisorio

² decr. dec. Tribunale di Torino 11 agosto 2014 in proc. RGMP 32/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

nomadismo - resista la competenza del Tribunale di Torino, interessato dal più ampio numero di episodi delittuosi giudicati, denunciati e segnalati, nonché da un cospicuo numero di misure di prevenzione minori squisitamente amministrative (come i fogli di via, etc.), nonché unico territorio – ad eccezione di quello di (..) di cui i proposti sono originari - dove è emersa con maggior consistenza di legami logistico-interpersonali, tali da far emergere la consuetudine di frequentare – come appoggio nelle migrazioni al Nord- i campi nomadi di (..), il che rende maggiormente praticabile una prognosi di recidiva, percezione e spesa dei proventi delittuosi in questa provincia³.

Autorità distrettuale di proposta

Nel caso in cui la difesa eccepisce l'incompetenza funzionale del Procuratore di Torino a proporre l'applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di proposto assunto quale pericoloso comune, il Giudice la respinge. Invero *in base all'art.5 D.Lvo 159/2011 la titolarità di proposta nei confronti dei soggetti di cui all'art.4 disp.cit., compete al Questore, al Procuratore nazionale antimafia, al Procuratore del Distretto ove dimora la persona, ed al direttore della DIA. Nei casi di cui all'art.4 lett c) e i), e cioè, per ciò che rileva ai nostri fini, per i soggetti di cui all'art.1 (pericolosità così detta comune) “le funzioni e le competenze spettanti al Procuratore della Repubblica c/o il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona”. Si tratta pertanto, a parere del Collegio, di una competenza aggiuntiva e non esclusiva determinata dalla maggiore conoscenza del territorio, e di coloro che in esso operano, da parte del Procuratore della Repubblica del circondario. Tuttavia, ciò non comporta che il Procuratore della Repubblica del distretto sia spogliato della sua competenza, bensì, ad essa si aggiunge quella specifica del Procuratore del circondario⁴.*

Giudizio penale e di prevenzione

Nel procedimento a carico di proposto -prima raggiunto, con ordinanza di custodia cautelare in carcere da gravi indizi per il delitto ex art. 416 bis cp e quindi condannato in prima istanza a 7 anni di reclusione-, il Giudice di prevenzione ribadisce

che in conformità all'orientamento costantemente espresso dalla Suprema Corte, di essere legittimato a servirsi anche di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti non ancora conclusi per esprimere il proprio giudizio circa la pericolosità ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione (..), tale potestà deve essere iscritta, per quanto attiene all'accertamento della appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, entro confini ben determinati posto che il giudizio deve essere fondato su circostanze indiziarie certe -dalle quali, cioè, possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'appartenenza all'associazione di stampo mafioso, e quindi dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi logici- anche se, sotto diverso profilo, i detti indizi non devono essere necessariamente gravi, precisi e concordanti⁵.

In altro procedimento di prevenzione tra gli indici di pericolosità presi in considerazione figura anche la pendenza a carico del proposto la pendenza di processo per il ruolo apicale assunto in associazione di tipo mafioso straniera. Così *relativamente alle condotte partecipative all'associazione denominata “brigada rumena”, nonché al coordinamento e materiale esecuzione dei reati-fine a quest'ultima connessi, quanto sopra esposto a carico di (...) non ha finora trovato conferma in alcun provvedimento giurisdizionale. E' noto infatti che il medesimo, scegliendo di essere giudicato con rito ordinario, non è stato giudicato dalla sentenza di condanna pronunciata a carico degli altri quindici affiliati all'associazione denominata “brigada rumena” dal Gip (..). Tale sentenza, tuttavia, presenta un notevole rilievo nell'odierno procedimento, in quanto riconosce la configurazione del grave fenomeno dell'art.416 bis cp a carico di quasi tutti coloro che erano attinti dalla relativa imputazione, descritti dalla prospettazione accusatoria come sodali di (..) o in seno alla dirigenza della medesima (..), ovvero come sottoposti ai suoi poteri di controllo o coordinamento (..). La conferma dell'esistenza del vincolo associativo a carico di tutti gli imputati vale come indizio della partecipazione all'associazione a carico di (..), pur non coinvolto formalmente nel relativo giudizio, ciò potendosi affermare al particolare carattere del giudizio di prevenzione, in cui “vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziaro desumibile anche da procedimenti penali in corso e persino definiti con sentenza di assoluzione (Cass.,sez.2 n.25919 del 28.5.2008 rv 240629)⁶.*

3 decr. dec. Tribunale di Torino 18 settembre 2014 in proc. RGMP 75/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

4 decr. dec. Tribunale di Torino 25 novembre 2014 in proc. RGMP 68/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

5 decr. dec. Tribunale di Torino 10 febbraio 2014 in proc. RGMP 45/2012 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

6 decr. dec. Tribunale di Torino 16 dicembre 2014 in proc. RGMP 46/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

Nel procedimento a carico di proposto già condannato definitivamente per i delitti ex artt.73 e 74 Dpr 309/90 per fatti risalenti a prima degli anni '90 e quindi raggiunto nel 2011 per misura custodiale in carcere per il delitto ex art.416 bis cp -in qualità di partecipe ala consoteria di tipo mafioso 'ndrangheta- cui è seguito il patteggiamento della pena, il Giudice di prevenzione osserva come *la sentenza ex art.444 cpp , ancorché non rappresenti una sentenza in senso proprio è certamente valorizzabile nel procedimento di prevenzione quale momento non negatorio della propria responsabilità da parte del proposto ed espressivo, in relazione al reato per il quale è intervenuto l'accordo ex art.444 cpp, della sua pericolosità sociale*⁷.

Nel procedimento a carico di membri di una famiglia il cui carattere mafioso nel suo complesso è stata sostenuto da collaboratori di giustizia uno dei quali non ritenuto attendibile in sede penale, il Giudice di prevenzione li ritiene comunque portatori di pericolosità qualificata mafiosa. E ciò anche in ragione del fatto che *la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto, secondo cui in materia di prevenzione gli indizi dai quali desumere la pericolosità sociale non debbono avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art.192 cpp per il giudizio di responsabilità nel procedimento di cognizione. In definitiva, pare non esservi dubbio alcuno sull'appartenenza dei componenti della famiglia (..) alla 'ndrangheta calabrese, dovendo essere richiamata in questa sede la copiosa e consolidata giurisprudenza di legittimità (..) in ordine all'autonomia della procedura di prevenzione rispetto al giudizio penale ed alla differenza tra i concetti di 'appartenenza' e di 'partecipazione' ad una associazione per delinquere di stampo mafioso*⁸.

Procedimento di prevenzione ed espulsione di straniero

L'espulsione non è ostativa all'instaurazione del procedimento di prevenzione nei confronti di straniero *allorquando il proposto sia stato espulso successivamente alla legale conoscenza (tramite notifica del decreto di fissazione (..) dell'udienza camerale e non abbia esercitato il diritto sancito dall'art.17 D.Lgs 286/98 chiedendo il permesso al temporaneo reingresso nel territorio dello Stato per partecipare all'udienza. Invero il Giudice ritiene applicabile anche al procedimento di prevenzione*

*il combinato disposto degli artt. 20 D.Lgs. 30/2007 e 17 D.Lgs. 286/98 la cui ratio è chiara: qualora lo straniero sia stato espulso prima di avere avuto notizia del procedimento penale in corso, non potrà mai esercitare il diritto sancito dall'art.17 (..) vedendo così irrimediabilmente compresso il diritto di difesa, ed imponendo, pertanto, la emissione di una sentenza di non luogo a procedere. Viceversa, qualora lo straniero sia a conoscenza del procedimento, potendo chiedere il reingresso per motivi di giustizia, il procedimento potrà proseguire, eventualmente in contumacia del prevenuto che non abbia esercitato tale diritto*⁹.

Tipicità delle categorie di pericolosità

Il Giudice di prevenzione respinge l'applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di proposto allorché rileva come *il contenuto della proposta individua un contesto tale da non consentire l'inquadramento del (..) in una delle categorie di soggetti socialmente pericolosi di cui all'art.4 del decreto legislativo n.159 del 2011, dovendosi, invece, ritenere che la situazione di disagio del predetto proposto debba essere affrontata dalle strutture dei Servizi sociali*¹⁰.

Pericolosità generica e pericolosità qualificata

In un procedimento conclusosi con l'applicazione della sorveglianza speciale (con obbligo di soggiorno) e della confisca, il Giudice rileva come *ci troviamo in presenza di un soggetto che in tempi pregressi è vissuto abitualmente con i proventi delle attività criminose poste in essere in modo costante e che più recentemente ha scelto di fare parte di un'associazione di stampo mafioso, passando da un contesto di pericolosità generica ad un altro di pericolosità qualificata, tanto da rientrare a pieno titolo nel novero delle categorie soggettive di cui all'art.4 del decreto legislativo n.159 del 2011. Peraltro, l'adeguamento della pericolosità del (..) da un contesto generico ad un ambito qualificato non determina il sorgere di questioni in materia di mutamento della contestazione originaria o di correlazione tra proposta e pronuncia, poiché una rivalutazione della pericolosità in materia di misure di prevenzione è consentita, sempre che si fondi, come nel caso di specie, sull'acquisizione di nuovi elementi di giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affer-*

7 decr. dec. Tribunale di Torino 15 dicembre 2014 in proc. RGMP 67/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

8 decr. dec. Tribunale di Torino 18 novembre 2014 in proc. RGMP 49/2012 (prop.Direttore DIA Roma)

9 decr. dec. Tribunale di Torino 15 aprile 2014 in proc. RGMP 8/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

10 decr. dec. Tribunale di Torino 10 dicembre 2014 in proc. RGMP 60/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

mato il principio secondo cui “..nel procedimento di prevenzione, una volta introdotti gli elementi fattuali che caratterizzano il percorso di vita del soggetto ed una volta assicurato lo sviluppo del contraddittorio su tali elementi, il Giudice ben può ritenere – senza alcuna violazione dei diritti difensivi- che la ‘categoria normativa di pericolosità, in cui inquadrare il soggetto, sia diversa da quella originariamente ipotizzata”¹¹.

Pericolosità generica

La pericolosità generica viene ravvisata in colui che, dopo aver riportato nel 1997 condanna definitiva per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, è più volte denunciato -a piede libero o in stato di arresto- per reati di atti persecutori, di furto aggravato, di ricettazione, di resistenza a pubblico ufficiale e di porto d'armi e di possesso ingiustificato di chiavi alterate. Tali reati sono stati commessi anche in epoca successiva alla emissione nei confronti di (..) in data 29 giugno 2012 dell'Avviso Orale, provvedimento rimasto evidentemente senza effetto. Occorre aggiungere che l'attuale proposto ha svolto regolare attività lavorativa solo negli anni 2009 e 2010¹².

Ai fini del positivo accertamento della pericolosità sociale di persona -con condanne e denunce per fatti di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, furto, evasione, danneggiamento-, il Giudice ritiene pure rilevante l'indifferenza manifestata (dal proposto) a fronte di benefici premiali concessi, di due avvisi orali e di plurimi periodi di detenzione domiciliare e carceraria, nonché del palese legame con ambienti di smercio delle refurtive (..)¹³.

In senso analogo decide il Giudice nei confronti di persona che ha numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e, agli atti, risultano numerose sentenze di condanna (sempre per reati contro il patrimonio) che, sebbene non definitive, esprimono, in modo emblematico, l'allarmante personalità e l'attuale pericolosità del proposto, che non ha mutato condotta di vita nemmeno a seguito dell'avviso orale emesso dal Questore nel 2013¹⁴.

Il giudizio di pericolosità sociale viene pure espresso nei confronti di persona il cui casellario giudiziale evidenzia (..) aver commesso reati (per

lo più contro il patrimonio) dal 1995 al 2010, per il che è stato raggiunto dalla sanzione giudiziale. Quanto al periodo successivo, il certificato dei carichi pendenti è silente: ma il nutrito pregiudizio di polizia di cui alla proposta, evidenziante 12 denunce per truffa (oltre che per porto di strumenti atti ad offendere e grimaldelli) da parte di svariatissime Autorità di Polizia di 4 Regioni della Repubblica (..) dall'ottobre del 2012 al novembre del 2013, consente di prospettare nei termini della pericolosità sociale le movenze del proposto. Non solo, ma egli non ha mutato condotta di vita (..) dopo gli Avvisi Orali dei quali è stato destinatario: ma dopo aver ricevuto numerosi Fogli di Via dai Questori di svariate città italiane continua ad attivare l'intervento di Polizia per fatti della stessa caratura di quelli che hanno avuto esito giudiziario; segno indiziariamente inequivoco del fatto che l'attività criminosa alla quale è dedito non ha conosciuto interruzione alcuna¹⁵.

In un altro caso la prospettazione di pericolosità sociale viene basata dalla pubblica accusa su vari indici quali:

- numerose e temporalmente diffuse segnalazioni di P.S. relative alla commissione di reati contro il patrimonio (truffe ed appropriazioni indebite di denaro investito da clienti) e con abusivo esercizio del credito, della raccolta del risparmio e della professione di intermediario finanziario, anche in forma associativa, di cui parte significativa confluita in procedimenti giudiziari, uno dei quali concluso con recente condanna in primo grado -per anni 2 e mesi 4 di reclusione- poi seguito nel corso del procedimento di prevenzione da pena patteggiata -per anni 1 e mesi 8 di reclusione- per il delitto ex art.416 cp
- denunce di persone offese anche straniere
- frequentazioni con referenti indagati ubicati all'estero
- partecipazioni formali e di fatto in plurime società, italiane e straniere, alcune fittizie ed altre reali, utilizzate in tutto o in parte per perseguire gli scopi delittuosi ed il conseguente consolidamento dei proventi e frutti illeciti
- tenore di vita ampiamente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, comunque tratti dall'esercizio delle attività lavorative illecite o condotte in condizioni di inscindibile commistione con quelle delittuose
- movimentazioni bancarie afferenti a flussi di denaro dall'estero e all'estero, indicative di un rischio

11 decr. dec. Tribunale di Torino 7 maggio 2014 in proc. RGMP 70/2012 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

12 decr. dec. Tribunale di Torino 6 maggio 2014 in proc. RGMP 12/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

13 decr. dec. Tribunale di Torino 7 maggio 2014 in proc. RGMP 13/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

14 decr. dec. Tribunale di Torino 12 maggio 2014 in proc. RGMP 17/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

15 decr. dec. Tribunale di Torino 4 giugno 2014 in proc. RGMP 31/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

di inserimento in più ampi giri di riciclaggio.

In tale procedimento il Giudice di prevenzione non manca di sottolineare che *la progressione delittuosa delle condotte ha riguardato anche gli effetti dannosi, sia sul piano economico che sul piano sociale, falsando le dinamiche del rating, rendimento ed esposizione debitoria di singoli titoli e, inevitabilmente, di sistema, nonché quelle di propensione al risparmio ed all'investimento, sottraendo liquidità ai circuiti finanziari leciti e rastrellandone una significativa parte da una pluralità di mandanti, di cui una consistente parte interessata ad impiegare denaro eludendo gli obblighi verso l'erario, con l'ulteriore rischio, consapevole o meno, di prestare il meccanismo illecito ad ulteriori manovre di riciclaggio di denaro di provenienza illecita (è intuitivo immaginare la comodità, per un certo settore di economia sommersa, di contare su forme di risparmio e/o investimento non pienamente controllabile dalle autorità)*¹⁶.

Pericolosità generica e vita abituale con i proventi di attività delittuose

In procedimento finalizzato alla confisca di beni trovati nella disponibilità di persona già in passato sottoposta -insieme al convivente- a misure di prevenzione personale e patrimoniale, il Giudice ribadisce che *la pericolosità della (..) rientra nell'alveo degli artt. 1 lett b) e 4 D.Lgs.159/2011 e precisamente nell'ambito delle persone che "vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose", sottolineandosi che la legge non prevede che i proventi siano necessariamente ed esclusivamente tratti da delitti propri del soggetto proposto e che la (..) agiva negli anni '90 di riflesso, con attività sporadiche e di supporto comunque pericolose in funzione degli obiettivi delittuosi complessivo, rispetto ai gravi, callidi e continuativi delitti del convivente (..) dimostrando nei confronti di quest'ultimo il co-interesse -passibile di rimprovero- a perseguire e mantenere il medesimo tenore di vita e la medesima propensione alla tesaurizzazione delle refurtive e dei relativi reimpieghi nell'interesse familiare*¹⁷.

In procedimento conclusosi con l'applicazione della sorveglianza speciale ed alla confisca di numerosissimi veicoli intestati al proposto, il Giudice rileva come costui *seppur formalmente incensurato, risulta attualmente sottoposto a numerosi procedimenti penali per reati contro il patrimonio e in ma-*

*teria di stupefacenti e si accompagna abitualmente a pregiudicati. Il proposto, inoltre, dispone di esigua capacità reddituale proveniente da fonti lecite, palesemente incompatibile con gli oneri connessi all'acquisto ed alla manutenzione di circa 260 autovetture di cui risulta attualmente formale proprietario. Sotto questo profilo, pertanto, è del tutto evidente come (..) si presti alla fittizia intestazione di autoveicoli, verosimilmente dietro compenso, al fine di agevolare, consapevolmente, la commissione di reati da parte dei reali utilizzatori degli automezzi. Il proposto, inoltre, pur mantenendo una residenza fittizia nel Comune di (..), è attualmente irreperibile sul territorio nazionale e, in passato, quando è stato escusso dalle Forze dell'Ordine in ordine alle generalità della persona che aveva la materiale disponibilità di una determinata autovettura, non ha mai fornito alcuna collaborazione agli inquirenti. Può dirsi, quindi, provato che (..) viva abitualmente con i proventi di attività delittuose*¹⁸.

Attualità della pericolosità generica

Nei confronti di persona già condannata per ricettazione commessa nel 2008 e con successive numerose denunce per reati contro patrimonio e fede pubblica fino al 2013, il Giudice riconosce l'attualità della pericolosità sociale, *desumibile dal fatto che i reati più recenti risalgono a pochi mesi prima della presentazione della proposta*¹⁹.

Nell'ammettere la sussistenza della pericolosità attuale in capo a proposto con condanne per reati (per lo più contro il patrimonio) dal 1995 al 2010 nonché con 12 denunce per truffa dal 2012 al 2013, il Giudice a sostegno della conclusione per cui *l'attività criminosa alla quale è dedito non ha conosciuto interruzione alcuna prende anche in considerazione l'allegato impegno lavorativo. Senonché viene al riguardo rilevato che solo labialmente il difensore del proposto ha dichiarato che il (..) "lavora presso la sorella ed è in prospettiva di lavorare come padroncino": nessun elemento documentale avvalorava tale assunto (né quello relativo all'esistenza di un reddito lecito in capo al proposto) che deve quindi ritenersi insussistente*²⁰.

Nel caso di persona che in pendenza del (secondo) periodo di sorveglianza speciale commetta fatti

¹⁶ decr. dec. Tribunale di Torino 29 gennaio 2014 in proc. RGMP 36/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

¹⁷ decr. dec. Tribunale di Torino 11 giugno 2014 in proc. RGMP 19/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

¹⁸ decr. dec. Tribunale di Torino 19 marzo 2014 in proc. RGMP 72/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

¹⁹ decr. dec. Tribunale di Torino 31 marzo 2014 in proc. RGMP 72/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino); decr. dec. Tribunale di Torino 15 ottobre 2014 in proc. RGMP 40/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino);

²⁰ decr. dec. Tribunale di Torino 4 giugno 2014 in proc. RGMP 31/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

di furto per i quali riporta condanna anche in seconda istanza e quindi di furto tentato e resistenza a pubblico ufficiale per cui viene arrestato, il Giudice ritiene che non vi sia dubbio alcuno circa la sua pericolosità attuale. Ed il fatto che poi nella condanna seguita all'arresto *l'ulteriore reato contestato al (..) -tentato furto di auto- sia stato derubricato in tentativo furto delle cose che nell'auto erano custodite, non costituisce elemento idoneo a elidere la valutazione di pericolosità, restando nel complesso confermata l'accertata commissione dei reati di resistenza e tentato furto in epoca prossima al termine del periodo di applicazione della misura di prevenzione*²¹.

Per contro, nel procedimento a carico di persona gravata da un'unica condanna definitiva per i delitti di cui agli artt. 416 e 642 cp risalenti al 2008 e da segnalazioni di polizia arrestatesi al 2012 -una delle quali poi conclusasi con condanna in primo grado per furto-, il Giudice di prevenzione esclude il requisito dell'attualità della pericolosità sociale e rifiuta l'applicazione della sorveglianza speciale. Al riguardo viene rilevato come il proposto dall'addebito più grave, quello ex art.416 bis cp per partecipazione alla 'ndrangheta, è stato assolto. *Di non poco conto è, poi, la circostanza che il (..) svolga ad oggi una lecita attività lavorativa, da cui trae sostentamento, e che è stata compiutamente documentata attraverso la produzione delle buste paga acquisite in atti. Dalla documentazione prodotta dalla difesa, infatti, è emerso che il (..) svolge un'attività lavorativa, essendo impiegato (..) così come la moglie*²².

Alla stessa conclusione sulla non attualità della pericolosità generica perviene il Giudice nei confronti di persona cui nel (settembre) 2014 viene proposta l'applicazione della sorveglianza speciale. La proposta viene respinta in quanto *le condanne definitive (..) concernono reati commessi sino al maggio 2011 ed i precedenti di polizia riguardano denunce per fatti risalenti al luglio 2012. Vi è in realtà una successiva denuncia del marzo 2014 per il reato di lesioni personali volontarie, ma tale precedente si riferisce ad un episodio scaturito da un litigio familiare e, dunque, rappresentato da fattispecie verosimilmente illecita, ma non rientrante nella tipologia di pericolosità fronteggiata dalla normativa di prevenzione. Ed inoltre dalla documentazione depositata dalla difesa risulta, poi, una carriera lavorativa del proposto caratterizzata da una certa regolarità anche in relazione alla preca-*

*rietà dell'attuale contesto economico*²³.

Pericolosità generica ed attività lavorativa

In un caso di persona la cui pericolosità sociale viene desunta da numerosissimi precedenti penali, per reati prevalentemente contro il patrimonio nonché da plurime segnalazioni di polizia per fatti soprattutto di furto, il Giudice rileva come se *dalla documentazione prodotta (..) dalla difesa, (..) risulta esser stato assunto in data (..) presso la società (..) con funzioni di aiuto-commesso, tuttavia la circostanza che si tratti di una assunzione in prova, unitamente alla esiguità del tempo trascorso dall'assunzione (solo quindici giorni) sono elementi che non consentono (..) di escludere o attenuare il giudizio di attuale pericolosità sociale del proposto*²⁴.

Orientamento analogo manifesta il Giudice di prevenzione nei confronti di proposto -con condanne e precedenti di polizia per reati contro il patrimonio- che abbia presentato *documentazione attestante l'attività lavorativa appena intrapresa*. E ciò in quanto *a parte la frammentarietà della documentazione prodotta (nella quale non è nemmeno indicato l'orario giornaliero), ritiene il Collegio che l'assunzione, effettuata pochi giorni prima dell'udienza, non sia idonea a sminuire la pericolosità sociale del proposto*²⁵.

Lo stesso ricorre nel caso di persona dotata di *pericolosità sociale consistente in ragione della serie imponente di condanne per fatti di furto, di rapina, di porto illegale di armi, di autocalunnia ed altro, laddove il Giudice di prevenzione segnala come non siano stati forniti elementi tali da determinare una diversa valutazione sulla pericolosità del proposto. Sotto questo profilo la missiva consegnata al Tribunale dal proposto nel corso dell'odierna udienza, nella quale l'odierno proposto fornisce alcune informazioni sulle attività lavorative effettuate dal 2001 al 2012, presenta una rilevanza modesta ai fini della decisione, dal momento che il tenore dello scritto in questione dimostra che nel decennio in questione (..) persistette nella sua attività di rapinatore incallito, nonostante avesse avuto la possibilità di trascorre una vita regolare attraverso il lavoro*²⁶.

Pericolosità generica e salute mentale

In un procedimento a carico di proposto alla sor-

21 decr. dec. Tribunale di Torino 28 novembre 2014 in proc. RGMP 64/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

22 decr. dec. Tribunale di Torino 20 novembre 2014 in proc. RGMP 63/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

23 decr. dec. Tribunale di Torino 15 dicembre 2014 in proc. RGMP 72/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

24 decr. dec. Tribunale di Torino 20 gennaio 2014 in proc. RGMP 48/2013 (prop. Questore Torino)

25 decr. dec. Tribunale di Torino 12 novembre 2014 in proc. RGMP 45/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

26 decr. dec. Tribunale di Torino 15 ottobre 2014 in proc. RGMP 50/2014 (prop. Questore Torino)

veglanza speciale la difesa solleva la questione delle precarie condizioni di salute di costui e sulle conseguenze di tale contesto patologico sulla capacità di intendere e di volere. Il Giudice rileva peraltro che dall'esame delle perizie depositate in atti (..) si evince che il (..) presenta un disturbo antisociale di personalità, tale da diminuire grandemente -ma non da escludere- la capacità di intendere e di volere. Del resto, anche il certificato penale riporta una lunga serie di condanne e non di proscioglimenti per vizio totale di mente. Sicché il predetto disturbo della personalità potrà, al più, incidere sulla durata della misura di prevenzione in presenza di una pericolosità sociale indiscutibile. Si deve osservare che nella perizia psichiatrica del (..) si legge che il (..) "dovrà essere considerato socialmente pericoloso solo se continuerà a frequentare gli ambienti della malavita(..)". Ed è proprio ciò che è avvenuto negli anni successivi, tenuto conto del cospicuo numero delle denunce collezionate sino ad epoca recente²⁷.

Pericolosità generica e tossicodipendenza

Il Giudice formula il giudizio di pericolosità attuale nel procedimento instaurato nel novembre 2013 a carico di proposto che ha riportato numerose condanne definitive, la più recente delle quali -risalente al gennaio 2012 per una rapina aggravata commessa nel novembre 2011- è stata seguita da altri precedenti di polizia, rappresentati da denunce per fatti criminosi di notevole gravità commessi fino ai mesi di luglio ed agosto 2013. Il Giudice rileva come nel contesto di una carriera criminosa così cospicua e costante la condizione di tossicodipendenza non può che rappresentare un dato di valutazione fortemente sfavorevole al prevenuto, tenuto anche conto degli elementi costituiti dalla carenza di attività lavorativa e dalle pessime frequentazioni²⁸.

Assenza di pericolosità generica

L'applicazione della sorveglianza speciale viene negata in procedimento a carico di proposto già denunciato a piede libero nel maggio del 2004 per ricettazione, truffa ed altro, arrestato nel settembre del 2009 per accesso abusivo a sistema informatico e quindi colpito nel giugno 2013, unitamente ad altri numerosi connazionali (..) da ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per

il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di varia natura. Invero, il Giudice stima carente e comunque non attuale il presupposto della pericolosità sociale dal momento che i due precedenti di polizia (..) sono risalenti nel tempo e quanto alla vicenda processuale più recente occorre ricordare che il Tribunale per il riesame annullò la richiamata ordinanza custodiale relativamente alla posizione dell'odierno proposto e che in seguito la Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione del reato associativo contestato allo stesso(..)²⁹.

Assenza di attualità della pericolosità generica

Nei confronti di soggetti la cui ultima traccia dei loro comportamenti illeciti consiste in ordinanza di custodia cautelare adottata nel 2012 per il reato ex art.416 cp finalizzato alla commissione di delitti contro il patrimonio e risalente al periodo 2007-2011, il Giudice respinge la proposta di applicazione di misura di prevenzione personale. E ciò in quanto la pur indubbia pericolosità sociale dei prevenuti, agevolmente desumibile dai numerosi precedenti penali e di polizia, non è caratterizzata da attualità. Ciò appare evidente per (il proposto) e (..) in relazione al tenore dell'annotazione di aggiornamento (di P.G.), che si è limitata a fare riferimento alla vicenda criminosa della fine dello scorso decennio. La stessa conclusione vale tuttavia anche per (..) in ragione dell'assoluta genericità dell'indicazione concernente il furto aggravato del gennaio 2013³⁰.

Nel caso di persona con pendenze per fatti di danneggiamento, furto -tentato e consumato- e ricettazione risalenti a non oltre il 2012, incensurata e dedita nell'ultimo biennio ad attività lavorativa, il Giudice respinge la proposta di applicazione di misura di prevenzione personale ritenendo che sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista dell'attualità della pericolosità difettino indici per ritenere che il proposto abbia improntato la sua vita passata, presente e/o futura a vivere o a perseguire l'illecito arricchimento mediante la dedizione abituale a delitti di furto e ricettazione, essendo quindi del tutto prematura una riconduzione alla più qualificata soglia di allarme sociale imposta dagli artt.1 ss. D.Lgs.159/2011³¹.

Nel procedimento a carico di persona -con pregiudizi e pendenze per reati contro il patrimonio,

27 decr. dec. Tribunale di Torino 13 giugno 2014 in proc. RGMP 67/2013 (prop. Questore Torino)

28 decr. dec. Tribunale di Torino 10 gennaio 2014 in proc. RGMP 69/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

29 decr. dec. Tribunale di Torino 27 maggio 2014 in proc. RGMP 34/2014 (prop. Questore Torino)

30 decr. dec. Tribunale di Torino 27 maggio 2014 in proc. RGMP 18/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

31 decr. dec. Tribunale di Torino 31 marzo 2014 in proc. RGMP 5/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

nonché con riscontrate patologie psichiche e di dipendenza-, il Giudice di prevenzione respinge la proposta di applicazione della sorveglianza speciale. E ciò in quanto il proposto ha dimostrato una risalente e lieve pericolosità contro il patrimonio ed una più recente, sempre modesta, avente un apice nella rapina della fine del 2009 ed ultime manifestazioni assolutamente marginali, diradare e scarsamente offensive in concreto negli ultimi anni; sì da ritenere che il suo profilo criminologico non integri condizioni meritevoli della peculiare ottica di difesa collettiva offerta dagli strumenti di prevenzione, destinata a colpire i fenomeni di più offensiva dedizione ai traffici illeciti o per lo meno a delitti idonei a sostenere o integrare abitualmente il reddito, versando invece il proposto in condizioni distanti dalla più qualificata soglia di allarme sociale imposta dagli artt.1 e ss. D.Lgs. 159/2011 e dal principio di sussidiarietà dell'intero sistema penale e costituzionale; senza infine dimenticare come i trascorsi di vita del prevenuto indichino l'effettuazione di periodici sforzi di ricerca di attività lavorative regolari, tali da escludere ogni propensione al delitto negli anni '90 e suscettibili oggi – con documentata forma di ausilio sociale volontario per senza fissa dimora- di contenere il rischio residuo di recidiva entro limiti di basso allarme sociale³².

Il Giudice di prevenzione nega l'applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di pregiudicato perché se è vero che a carico di (..) vi sono molteplici precedenti penali risalenti sin dalla fine degli anni '80 (..), è altrettanto vero che trattasi per lo più di reati di furto, tentato e consumato, e di violazioni della disciplina degli stupefacenti, per i quali il (..) ha riportato condanne non particolarmente elevate e contenute, per lo più, al di sotto dell'anno di reclusione. Soltanto in sporadiche e sempre per la violazione della disciplina sugli stupefacenti il (..) ha riportato alcune condanne, nell'82, nell'84, nell'87, nel '92 e nel 2010 comprese tra un anno e quattro mesi e i due anni di reclusione (..). Nel corso degli anni (..) è stato destinatario di due avvisi orali e di altrettanti provvedimenti di prevenzione che non risultano esser stati violati. Quanto alla frequentazione di soggetti pregiudicati dagli atti trasmessi, non è dato comprendere né la natura, né l'entità dei precedenti penali a carico delle persone elencate nella richiesta della Procura. Nella proposta si indica soltanto che si tratta di persone colpite da provvedimenti di prevenzione, in epoche che però non vengono precisate. Come già detto, l'ulti-

mo precedente penale risulta essere stato commesso da (..) nel febbraio 2010, ovvero quattro anni e mezzo or sono, per detenzione di stupefacenti; reato per il quale (..) è stato condannato alla pena di anni due di reclusione, scontata prima in carcere e poi, a far data dal 21.7.2011, in regime domiciliare. Dopo tale data non risultano (..) successivi arresti o provvedimenti restrittivi della libertà personale e messi a carico del proposto; vi è un'unica segnalazione del 16.10.2013 per concorso in furto aggravato (..). Peraltro dagli atti tramessi non è dato sapere l'esito delle indagini e/o del processo a carico del (..). Con la conclusione che alla luce delle allegazioni dell'organo proponente deve dunque concludersi per la presenza di una persona che indubbiamente è vissuta (e forse ancora attualmente vive) ai margini della società ed ai limiti della legalità, ovvero in un contesto che in passato ha determinato il nascere di taluni profili di pericolosità sociale, ma che tuttavia non appare caratterizzata da attualità e che non giustifica, pertanto, l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza richiesta³³.

Pericolosità qualificata mafiosa

In procedimento di prevenzione -a carico di proposto già condannato in primo e secondo grado per il delitto di art. 416 bis cp con l'accusa di appartenere con la dote di capo-società a locale di 'ndrangheta, ma in attesa del giudizio d'appello di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione- il Giudice ritiene che

- la legge stessa impone di considerare il prevenuto socialmente pericoloso, essendo stato ricondotto (..) all'ambito normativo tipico della mafiosità (rilevante ex artt. 1 e 4 D.Lgs.159/2011) dalla cd. doppia conforme condanna (..) pur ridotta in appello e poi annullata con rinvio in Cassazione per effetto dell'adesione ad un orientamento non pacifico esigente una maggiore soglia probatoria in ordine alle manifestazioni di operatività concreta dell'associazione mafiosa su territori diversi da quelli di tradizionale radicamento (e quindi già "rodati" in termini di intimidazione e omertà), crogiuolo di provvedimenti giudiziari che rappresentano rebus sic stantibus un elemento indiziario pienamente e legittimamente utilizzabile in sede prevenzionale anche in attesa del giudizio di rinvio, potendosi fare riferimento agli altri numerosi elementi già evidenziati anche sulla base del materiale d'indagine e cautelare (..)³⁴.

32 decr. dec. Tribunale di Torino 24 ottobre 2014 in proc. RGMP 42/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

33 decr. dec. Tribunale di Torino 17 ottobre 2014 in proc. RGMP 44/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

34 decr. dec. Tribunale di Torino 30 maggio 2014 in proc. RGMP

Nel procedimento nei confronti di persona condannata in primo e secondo grado-rispettivamente a 4 anni e 8 mesi nonché 3 anni e 4 mesi di reclusione-per il delitto ex art. 416 bis cp, in quanto esponente di locale di 'ndrangheta quantomeno dal 2009, il Giudice conclude che *a fronte della condanna inflitta al (..) nel doppio grado di giudizio di merito deve essere in questa sede riconosciuta in capo al proposto una pericolosità concreta, attuale e perdurante (..)*³⁵.

Nel procedimento di prevenzione a carico di proposto -già condannato in primo e secondo grado per il delitto di art.416 bis cp con l'accusa di appartenere con la dote di capo-società a locale di 'ndrangheta, ma in attesa del giudizio d'appello di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione- il Giudice conclude per l'applicazione di misura di prevenzione personale, posto che

- *il microsistema normativo dedicato ai fenomeni di criminalità mafiosa è sistematicamente uniformato nel senso di imporre ai giudicanti, privandoli di un notevole tasso di discrezionalità, di considerare pericolosi ex lege gli indiziati-imputati di reati di associazione mafiosa, siano essi veri e propri "partecipanti" o meri "appartenenti" (..), salvo che non siano provati elementi relativi alla seria e definitiva dissociazione o, comunque, alla cessazione di ogni legame o di pericolosità (..)*
- *la costante prestazione di attività lavorative e di impresa in un contesto mafioso può derivare anche da un sostrato di assistenza socio-economica messa a disposizione dagli affiliati dell'associazione stessa e, quindi, non denotano necessariamente una svolta di vita*³⁶.

Sempre in relazione all'Operazione Minotauro e a persona già in primo grado ritenuto colpevole del delitto ex art. 416 bis cp, il Giudice di prevenzione applica la sorveglianza speciale -con obbligo di soggiorno- per 3 anni assumendo che *gli indizi di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, sufficienti ai sensi della lettera degli artt.1 e 4 del d.lvo 159/2011 per l'applicazione della misura di prevenzione personale (..) sono stati qualificati aventi la dignità di prova dalla sentenza di condanna (..) pronunciata (..) dal Tribunale di Torino, che ha nel dettaglio analizzato (..) le univoche emergenze investigative che dipingono il ruolo rilevante del (..) nella compagine criminosa, e la sua presenza ad un*

*rito di conferimento di dote n'dranghetista. Pienamente sintonico con tale ricostruzione appare il pur non compendiosissimo complesso del pregiudizio di polizia a carico del proposto e la circostanza che non risulta che egli abbia mai svolto documentabile attività lavorativa di sorta*³⁷.

Negli stessi termini si determina il Giudice nei confronti di proposto che -oltre a registrare condanne e precedenti di polizia per vari reati- viene sottoposto a custodia cautelare e quindi condannato in prima istanza *per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, per estorsione e per associazione di stampo mafioso quale appartenente a locale di 'ndrangheta perché si occupava di custodire le armi del gruppo da utilizzare per la commissione dei reati oggetto del programma criminoso e cooperava nell'attuazione del programma, mettendosi a disposizione per la commissione dei singoli reati-fine*³⁸.

In altro caso, il Giudice di prevenzione rileva come *l'elevata ed attuale pericolosità del (..) si deduce non solo dall'importanza del pregiudizio penale del medesimo, relativo a reati gravissimi, e relativi non solo a reati connessi alla detenzione e alla cessione di sostanze stupefacenti, ma anche di tipo associativo mafioso: (..) e soprattutto, dalla circostanza che a fronte di risultanze investigative del tutto univoche, relative alla sua qualifica di "trequartino", conferitagli con rito 'ndranghetista (..), il (..), nel maggio 2012, abbia richiesto una applicazione di pena per il reato di associazione mafiosa contestatogli, prospettando quest'ultimo come avvinto dal vincolo della continuazione con quello, di analoga gravissima caratura, per il quale venne condannato in (..). Il fatto che il proposto, raggiunto in (..) da ordinanza di custodia cautelare in carcere fulcrata sulla esistenza di gravi indizi della sua appartenenza ad un'associazione mafiosa, abbia avanzato istanza di applicazione di pena prospettando il reato contestatogli come commesso in continuazione con altro, di analogo tenore (..) attesta -con movenze ammissive- la perduranza della pericolosità, derivante in linea retta dalla sua appartenenza ad una associazione criminosa, accertata nel 2005 e confermata rebus ipsis ac factis nel 2012 dallo stesso proposto*³⁹.

Nel caso di persona destinataria di ordinanza di custodia cautelare per il delitto ex art.416 bis cp -in quanto capo e promotore di locale di 'ndrangheta-

2/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

35 decr. dec. Tribunale di Torino 9 giugno 2014 in proc. RGMP 20/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

36 decr. dec. Tribunale di Torino 30 maggio 2014 in proc. RGMP 2/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

37 decr. dec. Tribunale di Torino 20 giugno 2014 in proc. RGMP 37/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

38 decr. dec. Tribunale di Torino 14 gennaio 2014 in proc. RGMP 65/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

39 decr. dec. Tribunale di Torino 9 giugno 2014 in proc. RGMP 33/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

con funzioni di referente tra quest'ultima ed analoga struttura operante in Calabria -poi seguita da condanna a 5 anni di reclusione con giudizio abbreviato- il Giudice ritiene sufficienti gli elementi raccolti in sede penale per delinearne la pericolosità sociale qualificata⁴⁰.

Peraltro, la pericolosità qualificata mafiosa viene riscontrata anche in proposto che -oltre a numerose condanne subite a partire dal 1993 per reati vari, tra cui contro il patrimonio- poco più di 1 anno e mezzo prima della proposta di prevenzione è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere (..) con l'accusa di aver fatto parte, con altri, del sodalizio di stampo mafioso operante nella zona di (..) e comuni limitrofi. In sede di riesame (..) la misura a carico di (..) è stata confermata, essendo stati ritenuti sussistenti gravi gli indizi a suo carico. Infatti, per quanto qui rileva, egli viene ritenuto l'uomo di fiducia di uno dei maggiori esponenti di tale sodalizio, sempre a sua disposizione nell'eseguirne le direttive anche quando finalizzate a commettere il reato di omicidio⁴¹.

Pericolosità qualificata da appartenenza ad associazione di tipo mafioso straniera

Nel caso di proposto condannato in prima istanza per il delitto ex art.416 bis cp -in quanto partecipe ad associazione di tipo mafioso straniera- il Giudice di prevenzione ricorda come concorrano a delineare l'allarmante pericolosità di costui plurimi precedenti di polizia -per indebito utilizzo carte di credito, danneggiamento, violazione della normativa sugli stupefacenti, detenzione, porto abusivo di armi, lancio di fumogeni e artifici esplodenti-, sottolineando come al di là della significatività di tali precedenti che denotano una indole trasgressiva del proposto, di indubbio rilievo è la circostanza che le attività criminose indicate siano state svolte con soggetti intranei alla "societas sceleris", in quanto è un elemento significativo della organicità e dell'inserimento del (..) nella consorteria e nella stabilità del vincolo associativo⁴².

Attualità della pericolosità qualificata mafiosa

La persistenza di pericolosità qualificata viene pure riconosciuta a persona che, già condannata nel 2001 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

ed armi, nel 2012 viene sottoposta alla misura di custodia in carcere -e quindi rinviata a giudizio- per il delitto ex art.416 bis cp con l'accusa di avere preso parte ad una delle strutture della 'ndrangheta operanti sul territorio piemontese. In tal caso il Giudice rileva che si tratta di pericolosità qualificata ed attuale, tenuto conto che i fatti criminosi addebitati sono recenti e che non risulta che il prevenuto abbia rescisso in modo concreto e significativo il legame con l'ambiente mafioso di provenienza⁴³.

Ad analoga conclusione perviene il Giudice nei confronti di proposto che sin dalla metà degli anni '70 si è dedicato incessantemente ad attività illecite connotate da falsificazione o sostituzione di beni provento di reati, commettendo una lunga serie di ricettazioni e numerosi reati di falsificazione e contraffazione. Peraltro, nel corso del tempo, l'attività illecita, lungi dall'affievolirsi, è andata incrementandosi, culminando con l'ordine di carcerazione a seguito (nel 2012) dell'ordinanza applicativa della misura cautelare del GIP di (..), che ha evidenziato un allarmante scenario caratterizzato dalla partecipazione del proposto alla cosca mafiosa (..), nonché il diretto coinvolgimento del proposto in attività legate alla detenzione delle armi in dotazione alla consorteria mafiosa. Dunque, l'exkursus criminale del proposto depone (..) univocamente per un riconoscimento di pericolosità sociale concreta, attuale e perdurante, che giustifica, proprio in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'associazione criminale ed al fine di esercitare un più efficace controllo sulla persona del proposto, l'applicazione della misura della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, con le prescrizioni dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora (..)⁴⁴.

Il giudizio di pericolosità sociale consistente ed attuale viene espresso nei confronti di persona condannata -in prima e seconda istanza- per associazione e a delinquere di stampo mafioso, posto che ci troviamo in presenza di condotte criminose recenti e che in ogni caso non risulta che il (..) abbia rescisso in modo concreto e significativo i suoi legami con l'ambiente mafioso di appartenenza. Si deve, infine, osservare, che nella presente procedura non sono stati forniti elementi tali da determinare una diversa valutazione sulla pericolosità del proposto⁴⁵.

40 decr. dec. Tribunale di Torino 5 novembre 2014 in proc. RGMP 39/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

41 decr. dec. Tribunale di Torino 11 gennaio 2014 in proc. RGMP 64/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

42 decr. dec. Tribunale di Torino 11 luglio 2014 in proc. RGMP 30/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

43 decr. dec. Tribunale di Torino 11 giugno 2014 in proc. RGMP 4/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino) ruoli temporanei o vitalizi

44 decr. dec. Tribunale di Torino 4 aprile 2014 in proc. RGMP 9/2014 (prop. Questore Torino)

45 decr. dec. Tribunale di Torino 10 giugno 2014 in proc. RGMP29/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

In termini simili si esprime il Giudice di prevenzione nei confronti di persona non solo condannata in primo grado per il delitto ex art.416 bis cp, in quanto soggetto partecipe della 'ndrangheta ivi rivestendo il ruolo apicale di "Vangelo". Tale precedente, oltre che i gravi precedenti di polizia-tra cui sequestro di persona, porto abusivo di armi, omicidio- nonché l'esercizio di impresa cui veniva in passato revocato un appalto per sospette infiltrazioni mafiose nella relativa gara, *qualificano la pericolosità sociale del proposto il quale, proprio perché organicamente inserito nella consorte criminosa denominata 'ndrangheta ha e sempre gravitato in ambienti delinquenziali (..). La delineata pericolosità sociale appare anche attuale, in quanto non vi sono elementi concreti da cui desumere il suo recesso dalla consorte di riferimento o il venir meno della affectio societatis*⁴⁶.

Nell'analogo caso di proposto già condannato in primo grado per il delitto ex art.416 bis cp -in quanto affiliato alla 'ndrangheta dal 1997 con la carica di capo società- il giudice di prevenzione ribadisce che la pericolosità sociale appare anche attuale, in quanto non vi sono elementi concreti da cui desumere il suo recesso dalla consorte di riferimento o il venir meno della affectio societatis. Ed aggiunge come deve evidenziarsi che il proposto non risulta svolgere alcuna attività lavorativa⁴⁷.

In altro procedimento a carico di proposto già condannato in prima istanza per il delitto ex art.416 bis cp, il Giudice di prevenzione ha cura di argomentare come la formale acquisizione di funzioni o ruoli temporanei o vitalizi all'interno dell'organizzazione criminale (carica o dote, a seconda dei casi) (..) sottende non soltanto la avvenuta maturazione di un rapporto strettamente confidenziale e fiduciario, ma anche la implicita consegna di una ferma ed incondizionata disponibilità a servire con ogni mezzo quegli intenti di prevaricazione e di affermazione collettiva che trascendono la sfera individuale e costituiscono la ragione stessa di esistenza e perpetuazione del sodalizio criminale; (..) in tale prospettiva, l'appartenenza ad un sodalizio criminale di stampo mafioso comporta una presunzione di permanenza della stessa ed il periodo di tempo trascorso dall'epoca di accertamento dei fatti riveste uno scarso rilievo, sul piano dell'esclusione dell'attualità occorrendo semmai, ai fini del superamento della suddetta presunzione, la allegazione di concrete circostanze atte ad evidenziare una effettiva cessazione di ogni legame con l'associazione, ovvero il sopravvenuto, e

*totale, dissolvimento di tale organismo criminale*⁴⁸.

Nel procedimento conclusosi con l'applicazione della sorveglianza speciale a carico di persona condannata nei due gradi di giudizio per il delitto ex art.416 bis cp -quale membro di locale di 'ndrangheta-, il Giudice di prevenzione osserva che nessun rilievo escludente l'attualità della pericolosità sociale qualificata può attribuirsi all'avvenuta revoca della misura custodiale in carcere già adottata nel procedimento per il delitto ex art.416 bis cp cit. Invero si deve precisare che il Gip ha motivato la revoca della misura cautelare nei seguenti termini "«rilevato che, tenuto conto dell'incensuratezza, del significativo periodo sinora trascorso in detenzione inframuraria p.q.c., di ruolo ascrittogli di mero affiliato (non apicale) e del contegno processuale, si sono cadute le esigenze cautelari ex art.274, lett.c) cpp, alla base della misura in esecuzione, sicché deve ritenersi cessata, con riferimento alla posizione di (..) la permanenza del reato associativo..». Si tratta con tutta evidenza di provvedimento che concerne esclusivamente il versante cautelare della vicenda processuale dell'attuale proposto, ma che non assume alcun rilievo significativo ai fini della prevenzione. In particolare, la cessazione della permanenza del reato associativo a seguito dell'applicazione della custodia cautelare non significa affatto rescissione dei legami con l'ambiente criminoso di appartenenza, che (..) non ha mai manifestato di voler porre in atto»⁴⁹.

Assenza di pericolosità qualificata mafiosa

Il Giudice respinge la proposta di applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di proposto incensurato che è stato assolto -successivamente alla richiesta- dall'imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso e che non ha manifestato altri sintomi significativi di pericolosità sociale, essendo privo di precedenti di polizia⁵⁰.

Il Giudice di prevenzione decide in senso analogo nel procedimento a carico di proposto raggiunto nel 2011 da ordinanza di custodia cautelare per il delitto ex art.416 bis cp. Al riguardo rileva che costui venne sì incaricato di reggere il 'locale' di (..) potendosi collocare tale periodo in relazione al periodo 2000-2006, senonché resta ignoto cosa sia successo dal 2007 al 2011, difettando intercettazioni o.c.c., rilievi bancari, o d'infiltrazione imprenditoriale o di arricchimento anomalo che possano lumeggiare

46 decr. dec. Tribunale di Torino 26 giugno 2014 in proc. RGMP 34/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

47 decr. dec. Tribunale di Torino 21 ottobre 2014 in proc. RGMP 43/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

48 decr. dec. Tribunale di Torino 10 febbraio 2014 in proc. RGMP 45/2012 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

49 decr. dec. Tribunale di Torino 4 luglio 2014 in proc. RGMP 73/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

50 decr. dec. Tribunale di Torino 4 aprile 2014 in proc. RGMP 37/2013 (prop. Direttore DIA Roma)

persistenza, intensità, ampiezza e forma della successiva disponibilità e solidarietà offerta dal (..) al sodalizio, quindi che possano far risaltare ad oggi -a distanza di circa 8 anni dall'ultima traccia ed a fronte di uno stato di progressiva e documentata ingravescenza delle condizioni di salute in rapporto all'età (..)- la pericolosità del proposto, acclarata in relazione alla fase precedente, sulla base dei parametri ex artt.1 e 4 lett.a) D.Lgs.159/2011 (..) ma di labile o comunque non manifesta attualità⁵¹.

Nel procedimento nei confronti di proposto, cui non è stata applicata la misura custodiale richiesta dalla Procura della Repubblica per carenza di gravi indizi circa la sua appartenenza a locale di 'ndrangheta, il Giudice di prevenzione nega altresì l'applicazione della sorveglianza speciale. E ciò nonostante a carico di costui siano stati registrati molteplici precedenti penali, l'ultimo dei quali relativo a traffico associato di stupefacenti ex artt.63 e 74 Dr 309/90 e risalente alla fine degli anni '90. Invero il fatto che *successivamente a tale data (o ,meglio, successivamente al lungo periodo di carcerazione, terminato nel 2008) non risultano altre condotte penalmente rilevanti (con l'unica eccezione della contravvenzione di cui all'art.727 cp per la quale il (..) è stato condannato (..) alla pena della sola ammenda, porta ad escludere la sussistenza di una pericolosità attuale (..) tale da giustificare l'applicazione di una misura di prevenzione.(..)* Quanto al ruolo ricoperto da (..) nell'associazione 'ndrangheta, la stessa Procura dopo il rigetto del Gip di misura cautelare ha quindi richiesto l'archiviazione della posizione di costui. Il che induce il Giudice di prevenzione a concludere che *dalle risultanze del procedimento penale per partecipazione ad associazione di tipo mafioso non è dunque possibile trarre un giudizio di pericolosità a carico di (..). In particolare può al contrario ritenersi che (..), a partire dal 2008, ovvero dalla scarcerazione, abbia cambiato radicalmente il proprio stile di vita, reperendo e svolgendo una regolare attività lavorativa, lontano dal contesto delittuoso che aveva caratterizzato i due decenni precedenti. Tant'è che a suo carico, dopo tale data, non vi sono né pendenze giudiziarie, né segnalazioni attestanti la frequentazione con persone dedite alla commissione di illeciti, ad esclusione della contravvenzione di cui all'art.727 che, ovviamente non può rappresentare da sola un elemento sintomatico della pericolosità sociale richiesta dal Codice Antimafia⁵².*

Viene altresì esclusa la pericolosità sociale e non applicata la sorveglianza speciale a proposto che, condannato in primo grado per il delitto ex art.416 bis cp, viene poi assolto in appello per non aver commesso il fatto. Il Giudice di prevenzione, dopo aver rilevato che *la difesa ha (..) depositato documentazione dalla quale risulta che il proposto svolge un'attività lavorativa regolare. Infine, si deve ricordare che il (..) è soggetto incensurato. In conclusione il complesso delle considerazioni svolte in precedenza consiglia di respingere la proposta del Procuratore, poiché non vi sono risultanze probatorie sulla pericolosità attuale di (..), se non un sospetto vago e congetturale, che deriva dalla provenienza geografica e da legami di parentela con soggetti coinvolti nell'operazione MINOTAURO⁵³.*

Pericolosità qualificata mafiosa ed attività lavorativa

Il Giudice di prevenzione inferisce la pericolosità qualificata mafiosa del proposto dalla condanna subita -in prima e seconda istanza- per il delitto ex art.416 bis cp -quale esponente del 'locale', partecipe della 'società maggiore', con almeno la dote di 'santa', affiliato alla 'ndrangheta quantomeno dall'anno 2007-. *Senonché ritiene che lo svolgimento di una attività lavorativa del proposto (..) pur rappresentando un elemento di positiva valutazione non è idoneo a scalfire il giudizio di pericolosità sociale delineato sulla base di plurimi elementi fattuali⁵⁴.*

Nel caso simile di persona -che già ha subito condanna nel doppio giudizio di merito per il delitto ex art.416 bis cp-, il Giudice di prevenzione applica la sorveglianza speciale osservando che l'aver lavorato il proposto nel campo dell'edilizia prima della carcerazione cautelare *non è affatto incompatibile con la partecipazione (..) al sodalizio criminoso di matrice mafiosa, dovendosi anzi ricordare che la 'ndrangheta opera tradizionalmente nel settore dell'edilizia ai fini del riciclaggio dei flussi finanziari provenienti dalle attività esercitate illecitamente⁵⁵.*

Sorveglianza speciale e libertà vigilata

In un procedimento promosso per l'applicazione della sorveglianza speciale la difesa del proposto, già destinatario in sede penale della libertà vigilata,

51 decr. dec. Tribunale di Torino 11 agosto 2014 in proc. RGMP 36/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

52 decr. dec. Tribunale di Torino 8 ottobre 2014 in proc. RGMP 41/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

53 decr. dec. Tribunale di Torino 15 dicembre 2014 in proc. RGMP 48/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

54 decr. dec. Tribunale di Torino 22 settembre 2014 in proc. RGMP 38/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

55 decr. dec. Tribunale di Torino 15 ottobre 2014 in proc. RGMP 52/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

oppone che, in forza del principio di *ne bis in idem*, la misura di prevenzione non possa essere applicata. Il Giudice, anche alla stregua della recente cd. sentenza Grande Stevens della Corte europea dei diritti dell'uomo, respinge l'eccezione per varie ragioni. Innanzitutto, perché *a carico di (...) non vi è stata alcuna sentenza penale irrevocabile, essendo stato (...) condannato dalla Corte d'appello di (...) ad anni 4 e mesi 8 di reclusione con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 2 (...), con sentenza che non è ancora definitiva. Nel caso di (...) manca pertanto il presupposto indispensabile affinché si possa parlare di bis in idem, ovvero la definitività di un pronuncia sanzionatoria. E poi, argomenta il Giudice, se anche la sentenza di condanna a carico di (...) fosse definitiva, non vi sarebbe comunque violazione del principio del ne bis in idem (...). E questo per due ordini di ragioni, desumibili, rispettivamente, dalla natura e dal regime di applicazione nel nostro ordinamento dei principi CEDU e da un serie di elementi ricavabili direttamente dai principi comunitari e dal sistema legislativo nazionale. In particolare, l'art. 4 del Protocollo n° 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) -che prevede il principio di ne bis in idem- non è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano e allo stato, (...) il contrasto tra una norma interna ed una della Convenzione potrà rilevare solo in termini di eccezione di incostituzionalità della disposizione nazionale, non potendosi procedere alla disapplicazione della stessa (...). Inoltre, il principio del ne bis in idem postula necessariamente che entrambi i giudizi sul medesimo fatto siano suscettibili di acquisire la validità della cosa giudicata; elemento che nel caso del procedimento di prevenzione non si ravvisa. Il procedimento di prevenzione è infatti fondato non sull'accertamento di un fatto di reato, ma sul giudizio di pericolosità della persona, che, se positivo, giustifica la limitazione della sua libertà personale. Un giudizio di tal sorta è per sua natura 'precario', sia perché viene formulato sulla base dei soli fatti noti al momento dell'accertamento, sia perché col passare del tempo e della sottoposizione alla misura la pericolosità originaria può subire un mutamento (in positivo o in negativo). Ne discende quindi che la preclusione e gli effetti del giudicato nella materia della prevenzione operano 'rebus sic stantibus', con riferimento ai soli elementi di fatto valutati al momento della decisione e che riguardano non un episodio specifico, ma l'intero stile di vita condotto negli anni dal proposto, così come conosciuto dall'organo giudiziario al momento della*

decisione. Di conseguenza, il principio del *ne bis in idem* in materia di prevenzione assume una valenza diversa rispetto all'ambito prettamente penalistico, dove il giudizio di responsabilità discende dalla valutazione di un fatto storico -sia naturalisticamente che giuridicamente inteso- che di per sé è un elemento immutabile. Insomma, la diversità dei presupposti su cui si fondano i giudizi di responsabilità penale e quelli di pericolosità sociale portano (...) a ritenere che i procedimenti possano essere condotti in parallelo e che dunque le due sanzioni possano coesistere. Osserva infine il Giudice che le due misure, sebbene abbiano l'analogia finalità preventiva di evitare che la persona commetta un delitto, si fondano su presupposti differenti, in quanto le misure di sicurezza si applicano post delictum e richiedono che il destinatario abbia già commesso un reato; mentre le misure di prevenzione si applicano indipendentemente dalla previa commissione di un delitto⁵⁶.

Sorveglianza speciale ed obbligo di soggiorno

Nel caso di persona già condannata per ricettazione commessa nel 2008 e con successive numerose denunce per reati contro patrimonio e fede pubblica fino al 2013, il Giudice applica la sorveglianza speciale (per anni 2) aggravata dall'obbligo di soggiorno tenuto conto della circostanza della pericolosità sociale manifestata dal proposto e della circostanza che le condotte criminose di cui ai precedenti di polizia sono state commesse in varie località del Piemonte e nella Valle d'Aosta⁵⁷.

Analoga misura viene applicata in procedimento a carico di persona che, già più volte denunciata ed anche condannata per reati violenti e di contraffazione, nel 2013 viene sottoposto a misura di custodia in carcere -confermata dal Tribunale del riesame- con l'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa straniera, tentato omicidio, sfruttamento della prostituzione, tentata estorsione e ricettazione. Per il Giudice il quadro emerso dall'ordinanza di applicazione della misura carceraria (...) per il reato di cui all'art.416 bis cp, unitamente ai precedenti penali (...) connotati anch'essi da violenza e tendenza alla sopraffazione, depongono univocamente per ritenere (...) persona caratterizzata da una pericolosità consistente ed attuale, che giustifica, anche in ragione del ruolo verticistico ricoperto all'interno dell'associazione criminale e proprio al fine di

56 decr. dec. Tribunale di Torino 3 luglio 2014 in proc. RGMP 21/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

57 decr. dec. Tribunale di Torino 31 marzo 2014 in proc. RGMP 72/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

esercitare un costante controllo sulla persona del proposto, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, con le prescrizioni dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora (..)»⁵⁸.

Lo stesso avviene nel procedimento nei confronti di persona con varie condanne per furto-tentato e consumato in abitazione- ed anche per rapina nonché con numerosi e costanti precedenti specifici di polizia, per di più con 18 *alias* dichiarati. In tal caso il Giudice applica la sorveglianza speciale per la durata di anni due, con l'aggravamento dell'obbligo di soggiorno dovendosi dare il giusto rilievo al fatto che, come risulta soprattutto dal certificato penale, la (..) ha frequentemente commesso i reati al di fuori del luogo di residenza o domicilio abituale (ad esempio in Perugia, Bassano del Grappa, Trento, Casalgrande) con conseguente necessità di imporre una misura che ne contenga la pericolosità anche dal punto di vista geografico⁵⁹.

Per contro, nel procedimento di prevenzione a carico di persona -già condannata in primo e secondo grado per il delitto di art.416 bis con l'accusa di appartenere con la dote di capo-società a locale di 'ndrangheta, ma in attesa del giudizio d'appello di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione- il Giudice conclude per l'applicazione della sola sorveglianza speciale, osservando al riguardo che *l'età anziana (88 anni), il ruolo per lo più passivo e simbolico di capo-società, l'assenza di un quadro patrimoniale allarmante o di indizi di contiguità attuale ad attività imprenditoriali, amministrative o politiche infiltrate e condizionabili, le precarie condizioni di salute (documentate dalla difesa) e i progressivi affievolimenti -fino alla revoca- delle misure cautelari a suo carico (che depongono per un certo autocontrollo) rendono meno attuale e pressante la pericolosità, al punto da imporre di non superare l'entità di tre anni nell'applicazione della sorveglianza speciale e di ritenere superfluo l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, in relazione alla carenza di una specifica esigenza di tenere il proposto lontano dagli altri affiliati e dalle strutture associative orizzontali diffuse nel Piemonte e nelle regioni limitrofe, nonché da quelle verticali diffuse in Calabria*⁶⁰.

Nel caso di proposto, incensurato fino a sentenza di applicazione pena (definitiva nel 2010) ex art.444 cpp per detenzione illegale di armi e munizioni non-

ché ricettazione e quindi raggiunto (nel 2011) da ordinanza di custodia in carcere -poi confermata dal Tribunale del riesame- perché gravemente indiziato del delitto ex art.416 bis cp per partecipazione alla 'ndrangheta, il Giudice di prevenzione considera necessaria la sorveglianza speciale (per anni tre), respingendo invece la richiesta di applicare l'obbligo di soggiorno *in considerazione della natura dei precedenti, non particolarmente collegati a una particolare mobilità sul territorio, come del resto ulteriormente confermato dai controlli di polizia che hanno evidenziato che in un periodo abbastanza lungo il proposto si è spostato ben poco dal luogo di abituale residenza dove ha tenuto le condotte criminose di cui s'è detto*⁶¹.

Parimenti il Giudice di prevenzione non applica l'obbligo di soggiorno a soggetto ritenuto pericoloso in ragione dei numerosi reati commessi contro il patrimonio, la disciplina degli stupefacenti ed altro -e come tale sottoposto alla sorveglianza speciale-, e ciò *in assenza della indicazione, da parte dell'autorità proponente, delle specifiche esigenze preventive connesse a tale obbligo e tenuto conto del fatto che nel complesso le attività criminose del (..) sono state compiute in Torino, luogo nel quale egli risiede*⁶².

Sorveglianza speciale ed esecuzione della pena

Nei confronti di persona -che ha riportato numerose condanne per reati contro il patrimonio e- che si trova in carcere a seguito di condanna in primo grado per rapina, il Giudice di prevenzione applica la sorveglianza speciale osservando come *nella presente procedura non sono stati forniti elementi tali da determinare una diversa valutazione sulla pericolosità del proposto. Sotto questo profilo occorre precisare che la tesi difensiva, secondo cui il Tribunale ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale dovrebbe attendere l'esecuzione della pena detentiva e il compimento degli effetti dell'abitudine nel reato, appare infondata e non condivisibile, anche se il differimento nel tempo della sottoposizione alla sorveglianza speciale richiederà una nuova valutazione in materia di pericolosità sociale*⁶³.

Sorveglianza speciale e sospensione della pena

Nel procedimento a carico di persona che, per de-

58 decr. dec. Tribunale di Torino 4 aprile 2014 in proc. RGMP 10/2014 (prop. Questore Torino)

59 decr. dec. Tribunale di Torino 27 giugno 2014 in proc. RGMP 28/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

60 decr. dec. Tribunale di Torino 30 maggio 2014 in proc. RGMP 2/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

61 decr. dec. Tribunale di Torino 2 aprile 2014 in proc. RGMP 3/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

62 decr. dec. Tribunale di Torino 28 novembre 2014 in proc. RGMP 64/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

63 decr. dec. Tribunale di Torino 17 ottobre 2014 in proc. RGMP 49/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

tenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ha patteggiato la pena con sospensione condizionale, il Giudice di prevenzione ricorda, da un lato, *la disciplina di cui all'art.166, secondo comma, c.p., secondo cui '...la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione. Dall'altro, richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui detta disposizione (...) non impedisce al giudice di valutare nell'indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la condanna, condizionalmente sospesa, unitamente ad altri e diversi elementi desumibili aliunde.* Nel caso di specie la conclusione è il rigetto della proposta di applicazione della sorveglianza speciale dal momento che il passato di (...) registra (...) una sola denuncia per non meglio precisata violazione della normativa in materia di immigrazione (...). Quanto alla vicenda più recente, risulta che (...) ha tagliato i ponti con il passato e soprattutto con l'ambiente criminoso, al quale era appartenuta seppure con una posizione marginale⁶⁴.

Aggravamento delle misure di prevenzione

Il Giudice accoglie la proposta di aggravamento della (durata della) sorveglianza speciale in un caso in cui *la pericolosità sociale di (...), già ampiamente accertata in sede di (iniziale) applicazione, ha avuto un significativo incremento nel corso del periodo di esecuzione della stessa misura, durante il quale (...) ha commesso plurimi reati contro il patrimonio, che hanno portato all'applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere e ad una severa condanna nel giudizio di primo grado*⁶⁵.

Nel procedimento conclusosi con l'aggravamento della sorveglianza speciale già applicata, il Giudice di prevenzione rileva che *quanto alla rapina di (...) il (...) venne assolto dalla Corte d'appello di Torino ai sensi dell'art.530 secondo comma cpp, dopo esser stato riconosciuto, seppure solo all'80% dall'anziana vittima e condannato nel giudizio di primo grado. Siamo, pertanto, in presenza di un contesto di grande incertezza, che non può certo essere ritenuto favorevole al prevenuto, specie in materia di prevenzione*⁶⁶.

Viene altresì ritenuto meritevole di aggravamento della durata della sorveglianza speciale il proposto

cui in sede penale viene addebitata -con notifica dell'avviso di conclusione delle indagini- la commissione di truffa consumata in costanza di esecuzione della misura di prevenzione personale. Sul punto il Giudice di prevenzione osserva che *la commissione di un fatto reato (...), oltre a rappresentare una grave violazione della stessa, appare un elemento sintomatico della incrementata pericolosità sociale del proposto*⁶⁷.

Reiterazione di misure di prevenzione

Nel procedimento di prevenzione a carico di persona ritenuta portatrice di pericolosità qualificata di tipo mafioso già passato sottoposta a misure di prevenzione, il Giudice ricorda come la difesa abbia eccepito *l'improcedibilità della richiesta di confisca sul presupposto che in passato (...) fu destinataria di misure di prevenzione nell'ambito di decreto definitivo pronunciato in altra procedura. Il Tribunale ritiene che tale eccezione debba essere respinta sulla base delle argomentazioni (...) del pubblico ministero secondo cui '...essendo il giudizio di prevenzione un giudizio 'reso allo stato degli atti', nulla impedisce che codesto tribunale rivaluti gli elementi emergenti nell'ambito di precedenti giudizi di prevenzione ovvero precedenti giudizi penali, anche conclusi in maniera definitiva, financo in senso favorevole al proposto, alla luce di quanto successivamente emerso sia sotto il profilo della pericolosità del proposto che dal punto di vista patrimoniale, senza che in alcun modo ciò comporti una violazione del principio dell'intangibilità del giudicato...'* Tale impostazione deve essere pienamente condivisa in quanto trova conferma nella consolidata giurisprudenza della Corte Suprema. Nel caso di specie risulta con tutta evidenza che *la proposta di applicazione delle misure di prevenzione è stata fondata anche su elementi probatori mai presi in considerazione in altri decreti pregressi*⁶⁸.

Regime probatorio di sequestro e confisca

Nel caso di procedimento di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (oltre che personali) a carico di persona portatrice di pericolosità mafiosa, il Giudice ha cura di precisare come *abbandonate le posizioni iniziali con cui s'imponesse a carico del proposto un vero e proprio onere di dimostrare la legittima provenienza del bene, viene data una lettura costituzionalmente orientata delle norme, in cui*

64 decr. dec. Tribunale di Torino 4 luglio 2014 in proc. RGMP 22/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

65 decr. dec. Tribunale di Torino 10 gennaio 2014 in proc. RGMP 41/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

66 decr. dec. Tribunale di Torino 14 novembre 2014 in proc. RGMP 53/2014 (prop. Questore Torino)

67 decr. dec. Tribunale di Torino 13 novembre 2014 in proc. RGMP 56/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

68 decr. dec. Tribunale di Torino 18 novembre 2014 in proc. RGMP 49/2012 (prop. Direttore DIA)

si distingue la fase cautelare propria del sequestro, dalla successiva fase procedimentale caratterizzata dal contraddittorio tra le parti. In particolare per procedere al sequestro devono ravvisarsi sufficienti indizi sulla provenienza dei beni da attività illecite. Tali indizi possono consistere anche nella sola notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, dovendosi ritenere che il legislatore, nel fare riferimento a tale elemento, lo abbia voluto indicare a titolo esemplificativo come possibile indizio, anche unico, della illecita provenienza dei beni, che, proprio per l'incompatibilità della loro indisponibilità con l'ammontare dei redditi noti, debbono ragionevolmente farsi risalire a redditi ignoti, frutto di attività illecite. In questa fase l'onere probatorio viene posto a carico dell'organo procedente, ovvero sull'accusa. Nella successiva fase di confisca, fermo restando che non vengono richiesti elementi indizianti sulla illecita provenienza dei beni, maggiori o diversi di quelli che legittimano il sequestro, il proposto può dare corso ad un onere che si può definire di "allegazione", finalizzato a sminuire, contraddire o elidere gli elementi emersi nei suoi confronti, senza che per questo possa parlarsi di inversione dell'onere probatorio⁶⁹.

Disponibilità dei beni

Nel caso di persona ritenuta portatrice di pericolosità sociale qualificata -in quanto destinataria di ordinanza di custodia cautelare per il delitto ex art.416 bis cp, quale capo e promotore di locale, seguita da condanna a 5 anni di reclusione con giudizio abbreviato- il Giudice di prevenzione dispone la confisca di terreni e fabbricati intestati ai figli ed alla moglie di costui. E ciò sulla base di un dato (..) preponderante: tutti gli acquisti dei beni immobili, a diverso titolo riferibili al (..), avvengono con modalità assai "peculiari" e difficilmente giustificabili con la ordinaria logica di mercato che normalmente si accompagna ai contratti di compravendita. Nelle trattative per l'acquisto sia del fondo sui cui saranno costruiti gli appartamenti dei figli del proposto, sia del terreno su cui sorgerà l'azienda agricola della moglie del (..), si assiste ad un acquisto dilazionato nel tempo in cui il venditore 'immobilizza', mettendoli a disposizione del proposto, i beni indicati senza ottenere il pagamento immediato del prezzo e senza nemmeno alcuna garanzia accessoria. Le accennate ed anomale modalità di acquisto degli

immobili non possono che spiegarsi in base alla caratura criminale del (..), apicale nel territorio di appartenenza, di tal che la genesi delle diverse operazioni patrimoniali effettuate appare "contaminata" dalla accertata pericolosità sociale del proposto⁷⁰.

Nel caso di persona ritenuta pericolosa in ragione delle numerose condanne e denunce per vari reati tra cui furto, ricettazione, evasione, traffico di stupefacenti nonché della intestazione formale a suo nome di un cospicuo numero (260) di veicoli utilizzati da soggetti di prevalentemente di etnia rom o comunque irregolarmente presenti sul territorio nazionale sì da agevolare concretamente il compimento di attività criminose e la possibilità dei predetti personaggi di muoversi sul territorio con grande facilità, il Giudice dispone la confisca dei veicoli in quanto si deve ritenere che il proposto non disponga attualmente in modo materiale dei beni in questione, ma tale circostanza non appare rilevante ai fini della presente decisione, poiché il concetto di disponibilità delineato nell'ambito della legge n.575 del 1965 non può essere limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma deve essere esteso (..) anche a situazioni che rientrano nella nozione civilistica del possesso. Il (..), in altre parole, dispone dei veicoli in questione, in quanto, essendone l'intestatario, può incidere sulle vicende giuridiche dei medesimi, ad esempio, alienandoli o procedendo alle pratiche legali per la cessazione dalla circolazione⁷¹.

Nel procedimento a carico di persona portatrice di pericolosità qualificata mafiosa, il Giudice di prevenzione argomenta che per quanto attiene all'effettiva attribuibilità dei beni al proposto, non deve essere ovviamente di ostacolo l'eventuale intestazione ad altri, ma è sufficiente la motivazione svolta sulla base di indizi che portino ad una ragionevole probabilità che il soggetto ne abbia la disponibilità; fermo restando che per la disponibilità dei beni non deve essere intesa la mera possibilità di utilizzazione degli stessi da parte del proposto, ma quella situazione di appartenenza effettiva alla sfera degli interessi economici personali del medesimo, cioè di reale sua proprietà, in contrasto con la titolarità in capo a terzi (in realtà solo apparente o concorrente in forma solidale), che può essere plausibilmente desunta da veri comportamenti *uti dominus* posti

69 decr. dec. Tribunale di Torino 18 giugno 2014 in proc. RGMP 53/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

70 decr. dec. Tribunale di Torino 5 novembre 2014 in proc. RGMP 39/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

71 decr. dec. Tribunale di Torino 27 maggio 2014 in proc. RGMP 16/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino); analogamente, in un caso di disponibilità in capo al proposto di 1281 veicoli, v. decr. dec. Tribunale di Torino 4 aprile 2014 in proc. RGMP 68/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

in essere dal proposto sui beni in questione;(..) tale ultima analisi si impone anche in relazione a beni detenuti da congiunti conviventi, ma in questi casi si richiede una verifica molto meno penetrante perché in questi casi la disponibilità uti dominus è presunta dalla legge, senza necessità di specifici accertamenti; (..) per converso, quando la titolarità di tali beni riguardi soggetti non conviventi, la disponibilità degli stessi da parte del proposto andrà verificata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza; (..) ovviamente, i suddetti indici debbono necessariamente essere posti a confronto con le contestazioni e controdeduzioni allegare dal proposto e dai difensori nel corso del procedimento, con adeguato esercizio dell'onere di allegazione; ma se tali contestazioni o controdeduzioni dovessero fallire il loro obbiettivo (per genericità o incompletezza tali da non permettere verifiche), il quadro indiziario di derivazione da delitto di tali proventi ne risulterebbe confermato⁷².

Intestazione fittizia dei beni

Nel caso di procedimento di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali -oltre che personali- a carico di persona portatrice di pericolosità mafiosa, il Giudice dispone la confisca dei beni potendo ritenersi integrati i gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla disponibilità effettiva in capo al (proposto) dell'immobile (o meglio, degli immobili) intestato formalmente alla moglie (..) e, questo, sia in virtù dello stretto vincolo familiare, sia in ragione dell'incapacità patrimoniale della (moglie del proposto) al momento dell'acquisto dell'immobile di (..).Parimenti, alla luce dell'analisi della condotta di vita tenuta dal (proposto) nell'intero arco della sua esistenza, può ritenersi integrato il requisito dell'illecita provenienza dei beni o comunque del fatto che i beni costituiscano il frutto od il reimpiego dell'attività illecita del proposto. Su quest'ultimo punto non vi è infatti dubbio che il proposto si sia dedicato, senza soluzione di continuità, ad attività illecite estremamente remunerative (come notoriamente lo sono quelle legate allo spaccio di droga e ai reati contro il patrimonio), che gli hanno consentito di accumulare una ricchezza illecita tale da giustificare, già nei primi anni '80, disponibilità finanziarie sufficienti ad acquistare l'immobile (..) ⁷³.

Confisca di beni di persona defunta

In procedimento promosso contro la coniuge di persona defunta e (già) socialmente pericolosa per la confisca di 44 veicoli intestati al *de cuius* il Giudice riconosce innanzitutto che le indagini di polizia giudiziaria (..) hanno consentito di confermare la qualità di erede della (..), sia per la accertata mancanza di una formale rinuncia di successione, sia, soprattutto, perché la predetta, avendo ottenuto un finanziamento a nome del consorte e dopo la morte del medesimo, avrebbe posto in essere un concreto atto di accettazione della successione. In altri termini, si deve ritenere che la (..) non disponga attualmente in modo materiale dei beni in questione, ma che tale circostanza non appare rilevante ai fini della presente decisione, poiché il concetto di disponibilità delineato dalla normativa di prevenzione non può essere limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma deve essere esteso (..) anche a situazioni che rientrano nella nozione civilistica di possesso. La predetta dispone, pertanto, dei veicoli in questione, in quanto, essendo erede dell'intestatario, può incidere sulle vicende giuridiche dei medesimi, ad esempio, alienandoli o procedendo alle pratiche legali per la cessazione della circolazione. Occorre aggiungere che esiste una evidente sproporzione tra la modestissima capacità reddituale del (..) in vita della (..) ancora attualmente ed il valore dei veicoli in questione, alcuni dei quali sono stati, inoltre, utilizzati per la commissione di condotte criminose. Più in generale, il contesto con il quale ci stiamo confrontando rappresenta certamente il terreno di coltura, che favorisce in modo concreto il verificarsi di irregolarità di carattere amministrativo e di attività illecite di varia natura. Il fatto stesso che innumerevoli persone, che vivono ai margini della società, utilizzino veicoli intestati fittiziamente ad un prestanome costituisce un'anomalia portatrice di illegalità. Una situazione tale da generare allarme sociale, che giustifica ampiamente la confisca dei beni già sottoposti a sequestro anticipato⁷⁴.

Sproporzione tra valore dei beni e capacità reddituale

Nel caso di 260 autoveicoli intestati a proposto ritenuto pericoloso, il Giudice nel disporre la confisca rileva come non vi sia dubbio che sussiste una consistente sproporzione tra il modestissimo compendio reddituale del proposto ed il consistente valore

⁷² decr. dec. Tribunale di Torino 10 febbraio 2014 in proc. RGMP 45/2012 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

⁷³ decr. dec. Tribunale di Torino 18 giugno 2014 in proc. RGMP

^{53/2013} (prop. Procuratore Repubblica Torino)

⁷⁴ decr. dec. Tribunale di Torino 18 febbraio 2014 in proc. RGMP 55/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

di acquisto complessivo dei beni sequestrati. Invero (..) è stato titolare di ditta individuale, corrente in (..) ed esercente attività di commercio di autoveicoli. Tale impresa è stata, però, cancellata nel 2006 e non risulta aver prodotto redditi di sorta, come è desumibile dall'esito degli accertamenti svolti (..). Il proposto non risulta, titolare di proprietà immobiliari o di rendite finanziarie lecite, sicché non è dato di conoscere quali possano essere le sue stesse fonti di sostentamento personale e tantomeno l'origine delle somme sborsate per l'acquisto delle auto in questione⁷⁵.

Nel caso di compendio composto da 41 veicoli intestati a persona ritenuta pericolosa -soprattutto in ragione delle numerose condanne per reati contro il patrimonio-, esso viene considerato incongruo e perciò sottoposto a confisca. Invero, costei non ha mai svolto attività idonea a generare redditi leciti in quanto mai titolare di imprese ovvero di redditi da lavoro dipendente. (..) E' allora evidente che il patrimonio che oggi fa capo al (..), anche volendo considerare gli eventuali deprezzamenti subiti nel tempo dai vari autoveicoli di cui egli è intestatario, è assolutamente sproporzionato rispetto alle sue inesistenti capacità reddituali. Ciò consente di presumere fondatamente che si tratti di patrimonio acquisito facendo uso di proventi di natura delittuosa (circostanza che ha adeguati riscontri nei precedenti del proposto e nelle sue costanti frequentazioni con pregiudicati per reati contro il patrimonio) ovvero che le intestazioni dei beni mobili è solo fittizia e finalizzata a consentire a terzi non identificati di fare uso, certamente non per finalità lecite, di autoveicoli di cui non sono intestatari. Inoltre tutti i veicoli intestati a (..) sono privi di copertura assicurativa, con conseguente rilevante probabilità che essi possano circolare (fino al momento in cui verranno materialmente appresi dalle autorità competenti) provvisti di documentazione assicurativa contraffatta, come si può ragionevolmente presumere considerando i precedenti dello stesso proposto, oltre che di molte persone da lui frequentate, in ordine al compimento di reati di falsità di documenti e targhe⁷⁶.

Analogamente, in un procedimento in cui vengono confiscate le numerose autovetture acquistate a nome del proposto, il Giudice sottolinea come si tratta di soggetto che non risulta aver mai svolto regolari attività lavorative, il che stride in modo manifesto con lo spropositato numero di veicoli di cui egli è risultato ed è tuttora intestatario, tale da far

fondatamente presumere che egli si metta a disposizione di soggetti che, per svariate ragioni ma tutte connesse al compimento di attività illecite, hanno interesse a recidere ogni possibile legame rispetto alla effettiva titolarità dei mezzi⁷⁷.

Nel procedimento a carico di proposto portatore di pericolosità qualificata mafiosa, il Giudice di prevenzione segnala come nella motivazione del provvedimento ablativo non è sufficiente un semplice raffronto globale fra il patrimonio ed il reddito formalmente disponibile, ma occorre seguire l'impostazione offerta dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, secondo cui occorre accertare l'illecita provenienza di ogni singolo bene inserito nel patrimonio del proposto e degli altri soggetti indicati nell'art.4 D.L.von.159 del 6 settembre 2011, comparando al momento dell'acquisizione, il reddito ufficialmente disponibile con l'incremento patrimoniale determinato dall'acquisto del bene⁷⁸.

Nel caso di persona ritenuta portatrice di attuale pericolosità comune -in ragione dei numerosi ed anche recenti precedenti e denunce per reati contro il patrimonio- il Giudice applica, oltre alla sorveglianza speciale, la confisca di autovettura, posto che (..) non svolge alcuna attività lavorativa lecita e (..) non sono conosciute fonti di sostentamento diverse da quelle derivanti dai furti e dalle truffe perpetrate in danno di soggetti deboli. Di conseguenza, anche il valore economico dell'autovettura sequestrata, seppure non particolarmente consistente, risulta sproporzionato rispetto all'insussistenza totale di redditi leciti⁷⁹.

Provenienza dei beni

In un procedimento chiusosi in prima istanza (tra l'altro) con la confisca del 100% delle quote di società S.r.l. nella disponibilità del proposto portatore di pericolosità qualificata mafiosa, il Giudice osserva in linea generale che a fronte dell'assunto difensivo tendente a ricondurre la asserita liceità dei beni sequestrati a pregresse sottoscrizioni di finanziamenti per importi anche rilevanti, (..) un finanziamento sia da intendersi non quale fonte diretta di disponibilità in quanto lo stesso deve essere restituito o maggiorato, attraverso il pagamento di rate che sono costituite da una quota capitale ed una quota di interesse. E in particolare, che l'insieme dei dati raccolti in ordine alla gestione dell'impresa collettiva di cui si sta trat-

75 decr. dec. Tribunale di Torino 27 maggio 2014 in proc. RGMP 16/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

76 decr. dec. Tribunale di Torino 7 febbraio 2014 in proc. RGMP 38/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

77 decr. dec. Tribunale di Torino 26 giugno 2014 in proc. RGMP 74/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

78 decr. dec. Tribunale di Torino 10 febbraio 2014 in proc. RGMP 45/2012 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

79 decr. dec. Tribunale di Torino 19 dicembre 2014 in proc. RGMP 75/2014 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

tando evidenziano una netta ed inspiegabile discrasia fra la situazione fortemente deficitaria -quantomeno sotto il profilo della liquidità- riscontrata dall'amministratore giudiziario (...), e le notevoli disponibilità finanziarie che risulterebbero aver contrassegnato l'intera storia aziendale della società, dall'epoca della sua costituzione a quella del suo sequestro (...). In conclusione, (...) questa evidente quanto sospetta e del tutto ingiustificata contrapposizione riscontrabile fra l'andamento finanziario contabilmente ufficializzato e l'andamento finanziario occulto di tale impresa, tradisce un illecito impiego della stessa per finalità sotterranee, fino ad oggi non compiutamente individuate in sede inquirente, ma comunque non innestatesi sempre su di un substrato di relazioni commerciali seriamente e correttamente impostate, e del tutto verosimilmente riconducibili, almeno in parte, ad una ben strutturata strategia criminosa incentrata sulla necessità di favorire, attraverso tipici e ben collaudati sistemi di dissimulazione a livello contabile e commerciale, la circolazione di denaro avente provenienza non rivelabile⁸⁰.

In sede di prevenzione, a persona arrestata per il traffico di ingenti quantitativi di hashish-ancorché formalmente incensurata-, vengono applicate la sorveglianza speciale ed anche la confisca della somma di quasi € 100.000 trovata nella sua dimora. Al riguardo il Giudice di prevenzione rileva come gli accertamenti svolti (...) hanno confermato (...) l'impossibilità di ricondurre razionalmente la cospicua somma di contanti sequestrata ad attività lavorative o commerciali lecite di (...), oppure del fratello (...) oppure ancora del suocero (...). Piuttosto, si deve concludere che tale somma integri entrambi i requisiti di confiscabilità (...) in virtù della palese sproporzione rispetto ai redditi dichiarati o comunque ottenibili da parte dei possessori materiali del denaro (proposto e fratello) e della ben più coerente e proporzionata riconducibilità all'entità di traffico dell'hashish condotto in concreto dal proposto e sopra analizzato, rispetto al quale non è peregrino ritenere trattarsi di "frutto" e/o "reimpiego" di proventi già ricavati dallo stesso delitto sanzionato (es. a titolo di acconto o di compenso da intermediazione) o da analoghi delitti di spaccio che già egli verosimilmente pare aver consumato per arrivare ad un livello di transazione così imponente, come quella accertata nel procedimento penale citato, e con ruolo di protagonista⁸¹.

Sequestro e confisca per equivalente

Nel procedimento a carico di persona socialmente pericolosa in quanto dedita professionalmente al compimento di reati contro il patrimonio, il Giudice dispone altresì la confisca del patrimonio. Quanto al fatto che un veicolo di lusso nella disponibilità del proposto non é stato ancora reperito e qualora non sia fisicamente ritrovato e confiscato in natura, può ragionevolmente presumersi la ricorrenza di volontarie condotte ex art.25 DLgs 159/2011 di occultamento, dispersione o alienazione a terzi, e, quindi, disporsi la confisca per equivalente di altri beni dello (...) o della sua presunta ex art.26 disp. cit. ed accertata interposta (...) priva di redditi dichiarati idonei a giustificare siffatti acquisti, oppure degli altri soggetti conviventi presunti interposti in base alla medesima norma, che dovessero essere in futuro reperiti nella loro disponibilità, anche giustificati e di provenienza legittima. Tale confisca opererà fino alla concorrenza con l'importo pari 1) al prezzo reale di mercato del veicolo effettivamente desumibile in base ai documenti in atti (libretto di circolazione e fotografie) ed ai listini dell'usato più utilizzabili (...); oppure 2) al prezzo accertato della eventuale rivendita in buona fede, a sua volta effettuato dal proposto, del veicolo che si dovesse accertare nel prosieguo(...); oppure 3), in assenza di altri elementi di riferimento, quantomeno al prezzo effettivamente esborsato dal proposto per l'acquisto(...). Nelle more, a fini di massima garanzia, si dispone anche il sequestro per equivalente fino alla concorrenza del massimo importo di euro 16.000, secondo il primo criterio sopra indicato⁸².

⁸⁰ decr. dec. Tribunale di Torino 10 febbraio 2014 in proc. RGMP 45/2012 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

⁸¹ decr. dec. Tribunale di Torino 13 novembre 2014 in proc. RGMP 52/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)

⁸² decr. dec. Tribunale di Torino 19 dicembre 2014 in proc. RGMP 66/2013 (prop. Procuratore Repubblica Torino)